



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Vimodrone (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'art. 7, comma 8.

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004.

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Vimodrone (MI) con nota prot. n. 12866 del 15 giugno 2023, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri il 20 giugno 2023 ed acquisita in pari data al protocollo C.d.c. n. 8550.

VISTA l'ordinanza n. 132/2023 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata.

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Vimodrone ha rivolto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, volta a domandare se un comune, attualmente privo di personale di qualifica dirigenziale, possa, alla luce della perdurante vigenza dell'art. 1, comma 557, lett. b) della legge n. 296/2006, che risulta non derogato dall'art. 7 del decreto ministeriale del 17 marzo 2020 attuativo del decreto legge n. 34/2019, procedere alla revisione statutaria del proprio assetto organizzativo al fine di introdurre la dirigenza.

L'istante ha richiamato altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 27/2015/QMIG che, con riferimento alla previgente disposizione della lett. a) del comma 557, citato, ne ha ritenuto il carattere cogente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può

effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»* (“legittimazione soggettiva esterna”), così riproducendo letteralmente l'elencazione tassativa dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, la c.d. legittimazione soggettiva interna, la stessa va riconosciuta in capo al soggetto che, investito del potere di rappresentanza dell'ente, agisce in nome e per conto dello stesso (legittimazione formale e sostanziale), individuata per il Comune nella persona del Sindaco (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

La richiesta di motivato avviso in esame può dichiararsi ammissibile dal lato soggettivo, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Vimodrone, soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente, in quanto investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell'art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in *materia di contabilità pubblica*, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/QMIG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un'accezione di contabilità pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della "materia di contabilità pubblica" posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l'effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale.

Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.

In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che *“se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’ amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico”*.

Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell’accezione *“materia di contabilità pubblica”*, che sposta *“l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo *“quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di *“materia di contabilità pubblica”* vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali, in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.

Perimetrata la *sedes materiae* della richiesta di parere, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità dal lato oggettivo, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all’adozione di concreti atti di gestione, per l’inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un’inammissibile funzione di controllo preventivo.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell'Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.

Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali. (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014).

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica", trattandosi di fattispecie in cui i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico, conoscibili dal giudice naturale di appartenenza.

Limitatamente a tale profilo, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria,*

amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”.

In siffatto contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché attiene alla materia della contabilità pubblica, posto che il quesito concerne la corretta interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica in materia di vincoli alla spesa per il personale alla luce delle più recenti disposizioni normative innovative delle modalità di calcolo dei limiti posti alle capacità assunzionali degli enti locali. Ricorrono altresì le altre condizioni di ammissibilità.

MERITO

Nel merito, il Comune istante, attualmente privo di personale di qualifica dirigenziale e volto a procedere, mediante previsione della necessaria modifica statutaria, all'introduzione dei ruoli dirigenziali, ha richiamato nelle premesse il composito quadro normativo di interesse: l'art. 1, comma 557, lett. b) della legge n. 296/2006, e l'art. 7 del decreto ministeriale del 17 marzo 2020 attuativo del decreto-legge n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019.

In sede di esame dell'impianto vincolistico tratteggiato dalle predette disposizioni, si rammenta che l'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 stabilisce che *“ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”*.

Tali azioni, a seguito dell'abrogazione della lett. a) del comma 557 in commento, che prevedeva la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, sono rivolte *“ in termini di principio”*, ai restanti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle

dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il D.M. 17 marzo 2020, attuativo della nuova disciplina sugli spazi assunzionali, dopo aver individuato agli artt. 5 e 6 i valori soglia di massima spesa del personale e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, giusta previsione dell'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019, all'art. 7, comma 1, dispone: *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

Nello specifico, l'art. 1, comma 557-quater, l. n. 296 del 2006 ha fissato il parametro quantitativo di riferimento della spesa in argomento rispetto al quale *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Per esprimersi sulla soluzione del quesito occorre pertanto ricostruire le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza costituzionale e contabile in riferimento alle prefate disposizioni vincolistiche che presentano profili di coordinamento poco chiari e piuttosto complessi.

Costituisce un approdo ermeneutico consolidato della giurisprudenza costituzionale, recentemente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2021, ritenere le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 ss, quali principi di coordinamento della finanza pubblica, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica» (sentenza n. 289 del 2013), che tutti gli enti devono osservare; il rispetto delle suddette disposizioni vincolistiche è assicurato mediante la previsione di sanzioni nel caso di inosservanza delle relative prescrizioni (sentenza n. 148 del 2012). Allo sfioramento del limite di spesa fissato dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 consegue la previsione sanzionatoria di cui al comma 557-ter, che sancisce il divieto di compiere assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

I vincoli alla spesa per il personale in commento sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato, obiettivi sovranazionali posti a salvaguardia della stabilità finanziaria della moneta comune (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 218/2015); gli stessi pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia (cfr. *ex multis* la recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 81/2023/PAR).

La peculiare caratterizzazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, quale principio fondamentale della legislazione statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica discende dal fatto che la spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente; le relative disposizioni volte al suo contenimento, nel porre obiettivi di riequilibrio, non prevedono specifici strumenti e modalità attuative vincolanti per il perseguimento dei medesimi (sentenze n. 69 e 108 del 2011).

Ne deriva che gli enti locali, al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa di personale, sono facoltizzati a mettere in campo azioni da definire nell'ambito della propria autonomia.

Tanto appare evidente muovendo dall'inciso, contenuto proprio nell'art. 1, comma 557, citato, inerente all'obbligo per enti locali e regioni di assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, solo in termini di principio, ai diversi ambiti d'intervento suggeriti dalla stessa norma. Tra questi figura quello riportato nella lett. b), ovvero *“la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative”*, da attuarsi anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, come espressamente richiamato dall'amministrazione civica di Vimodrone. Seguendo un'opzione interpretativa aderente al tenore letterale della norma in argomento, la stessa facoltizza l'ente a muoversi nel percorso della semplificazione

secondo le esemplificazioni ivi esplicitate, permanendo viceversa l'obbligo di contenimento della spesa di personale secondo il parametro cogente individuato dal comma 557-*quater* (cfr. deliberazione della sezione regionale di controllo per Emilia-Romagna n. 123/2021/PAR).

Tale ultima previsione legislativa è incorsa tuttavia in notevoli problemi di coordinamento con la novella introdotta dal d.l. n. 34/2019, recante l'innovativa disciplina della spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, con conseguenti, evidenti, difficoltà applicative che richiederebbero un intervento di chiarificazione del legislatore, come auspicato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, ravvisandosi quale unica norma di raccordo il già menzionato l'art. 7, comma 1 del DPCM del 17 marzo 2020, normazione secondaria di attuazione dell'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34/2019.

La disposizione da ultimo menzionata prevede che *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*.

In linea con il principio espresso dalla magistratura contabile *“La peculiarità della nuova disciplina introdotta va ascritta alla parametrizzazione della spesa di personale non più sul “complesso delle spese correnti”, come previsto dall'abrogata lettera a) dell'art. 1 comma 557, legge n. 296/2006 [oggetto della pronuncia n. 27/SEZAUT/2015/QMIG], ma sulle entrate correnti, agganciandone la dinamica non solo al controllo delle uscite finanziarie ma anche alla capacità dell'Ente di assicurarsi entrate adeguate alla copertura delle proprie esigenze gestionali, garantendo, anche in maniera prospettica, la stabilità degli equilibri di bilancio”* (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 81 /2023/PAR).

Dalla lettura delle norme richiamate si evince che la nuova disciplina assunzionale e quella pregressa sui tetti di spesa hanno due ambiti di applicazione differenti. Questa Sezione si è espressa con plurime deliberazioni in proposito, chiarendo come le norme introdotte dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, individuino i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato; diversamente le norme dettate dal comma 557 *quater* dell'art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un'ottica di contenimento della stessa.

Poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del personale, si ribadisce la non configurabilità di alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova (cfr, tra molte, deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2020/PAR).

Quanto sopra è desumibile dallo stesso disposto di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 17 marzo 2020, recante "Disposizioni attuative e finali", nel prevedere l'irrilevanza della maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-*quater*, citato, posto a presidio dell'attuazione del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall'art. 557, legge n. 296/2006.

Sulla base delle considerazioni che precedono, in via conclusiva, a parere della Sezione ne consegue che al Comune istante non è precluso procedere, nel pieno esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, all'introduzione dei ruoli dirigenziali mediante previsione della necessaria modifica statutaria, nel rispetto del suesposto quadro ordinamentale. Nella fase di programmazione dei fabbisogni assunzionali secondo i nuovi parametri introdotti dalla riforma del 2019, l'ente sarà pertanto tenuto ad adottare, nell'esercizio della propria autonomia, tutte quelle azioni strumentalmente volte ad assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di Vimodrone (MI).

“E’ rimessa all’Ente la facoltà di procedere all'introduzione dei ruoli dirigenziali, nel rispetto del quadro ordinamentale dettato dalle disposizioni di cui ai commi 557 e seguenti, art. 1, della legge n. 296/2006. Nella fase di programmazione dei fabbisogni assunzionali secondo i nuovi parametri introdotti dalla riforma del 2019, l’ente sarà pertanto tenuto ad adottare, nell’esercizio della propria autonomia, tutte quelle azioni strumentalmente volte ad assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle citate disposizioni di riferimento”.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 settembre 2023.

Il Relatore

(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
15 settembre 2023

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)